



COMUNE DI CREAZZO

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 21.12.2006, esecutiva.

TITOLO 1

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 1 SCOPO

Il presente regolamento in attuazione dei titoli 1 capo 1 e capo 2 dello Statuto, disciplina il diritto di partecipazione dei cittadini all'attività istituzionale del Comune mediante i seguenti istituti:

- a) diritto di istanza, petizione, proposta;
- b) assemblee pubbliche e altre forme di consultazione;
- c) referendum consultivi.

ART. 2 INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO

1. Al fine di agevolare il diritto di partecipazione delle libere associazioni ed organizzazioni di volontariato è stato istituito apposito albo comunale sulla base di quanto previsto dall'art. 12 della L. n. 241/90.
2. I requisiti e le modalità per l'iscrizione all'albo sono previsti nel regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati a scopo non assistenziale.
3. Il Comune può affidare a libere associazioni la gestione di strutture, servizi pubblici o di iniziative di interesse pubblico, previa stipula di idonea convenzione.

ARTICOLO 3 ISTANZE

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta rivolta al Sindaco da singoli cittadini, associazioni ed organismi di partecipazione, allo scopo di chiedere ragioni su singoli aspetti dell'attività amministrativa, e di chiedere audizioni da parte di rappresentanti dell'Amministrazione.
2. Solo effettivi interessi collettivi, in materia di competenza comunale, possono essere oggetto di istanza.
3. Nell'istanza è indicato il recapito del soggetto cui va inoltrata la risposta dell'Amministrazione.
4. La Segreteria comunale provvede a trasmettere l'istanza al competente organo del Comune, che è tenuto a fornire risposta al soggetto indicato al comma 3 del presente articolo, entro 60 giorni dalla data di protocollo dell'istanza.
5. Nel caso di richiesta di audizione, questa sarà concessa entro 30 giorni dalla data di protocollo.
6. Le istanze e le relative risposte sono conservate in copia presso la Segreteria Comunale, e sono accessibili ai sensi della legge n. 241/90.

ARTICOLO 4 PETIZIONI

1. La petizione rappresenta formale domanda sottoscritta da almeno cinquanta cittadini o da almeno tre associazioni iscritte all'albo per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
2. Il Sindaco, cui la petizione è rivolta, provvede a determinare l'organo competente, che esamina e predispone le modalità di intervento del Comune.
3. L'istruttoria deve concludersi entro 60 giorni dalla data di protocollo dell'istanza. Nel caso siano necessari pareri sovracomunali l'istruttoria dovrà concludersi entro 90 giorni dalla data di protocollo dell'istanza.
4. Dell'esito dell'istruttoria viene informato il soggetto primo firmatario della petizione.
5. Se l'esame istruttorio si conclude con esito positivo e l'accoglimento della petizione comporta l'adozione di atti deliberativi degli Organi Elettivi, ovvero di determinazioni dei responsabili di settore, la decisione sul relativo provvedimento deve essere assunta entro i 30 giorni successivi alla fase istruttoria.
6. Qualora l'esame si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato.
7. Le petizioni e le relative risposte sono conservate in copia presso la Segreteria Comunale, e sono accessibili ai sensi della legge n. 241/90.

ARTICOLO 5 PROPOSTE

1. L'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi deve essere presentata in carta libera e sottoscritta da almeno 100 cittadini residenti e maggiorenni o da almeno cinque associazioni iscritte all'albo. Le firme devono essere autenticate dai funzionari autorizzati a norma di legge e raccolte su appositi moduli.
2. Le proposte devono contenere:
 - un oggetto determinato e di competenza comunale,
 - una premessa in cui siano richiamati i riferimenti normativi;
 - una relazione in cui vi siano enunciate anche in forma sommaria le motivazioni ed il dispositivo.
3. Non sono ammesse proposte ai sensi del presente articolo nei casi in cui lo statuto esclude il ricorso al referendum.
4. L'ammissibilità della proposta rispetto alle norme statutarie, regolamentari ed ai principi generali dell'ordinamento è valutata dal Segretario Generale entro 10 giorni dalla sua presentazione.
5. La proposta valutata ammissibile viene attribuita agli uffici comunali competenti perchè entro trenta giorni la istruiscano e, d'intesa con i promotori, predispongano l'atto deliberativo accompagnato da tutti i pareri necessari perchè venga sottoposta all'attenzione dell'organo competente.

6. Alla seduta che si deve tenere entro 60 giorni dalla presentazione della proposta, in cui l'organo competente discute l'atto deliberativo è ammesso ad esporre il suo contenuto il primo firmatario della stessa.

ART. 6 ASSEMBLEE PUBBLICHE

1. Il Comune promuove assemblee pubbliche per migliorare la comunicazione tra la popolazione e gli Amministratori in ordine a particolari problematiche che investono i diritti e gli interessi della Comunità.

2. L'Assemblea è convocata dal Sindaco che ne stabilisce data, luogo e ordine del giorno e ne dispone la pubblicizzazione a mezzo di manifesti, avviso sui tabelloni elettronici e, se ritenuto opportuno, anche mediante lettera d'invito alle Associazioni e categorie più direttamente interessate, oppure con invito ai capifamiglia.

3. Copia dell'avviso di convocazione viene trasmesso ai componenti la G.C., il C.C.

4. Possono essere promosse e organizzate Assemblee pubbliche da gruppi di cittadini (almeno 100), da Associazioni iscritte all'Albo (almeno 5) alle quali partecipa un rappresentante dell'Amministrazione Comunale. I tali casi i promotori fanno pervenire una lettera al Sindaco, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

5. Allo scopo di effettuare l'assemblea , i promotori possono chiedere l'uso di un locale di cui il Comune ha la disponibilità, che viene concesso previa verifica della disponibilità per la data e l'ora richiesta.

6. Le assemblee indette dall'Amministrazione Comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore delegato.

7. I cittadini interessati possono partecipare all'Assemblea, intervenire nel dibattito, proporre soluzioni.

ARTICOLO 7 ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale può anche effettuare altre forme di consultazione mediante sondaggi di opinioni, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, rivolte a particolari fasce della popolazione, categorie professionali, utenti di servizi.

TITOLO II REFERENDUM CONSULTIVO

ARTICOLO 8 MATERIA DEL REFERENDUM

1. Il referendum potrà essere indetto solo su materie su materie di competenza comunale che interessino la generalità dei cittadini.

2. Le materie escluse dalla consultazione referendaria sono indicate al comma 2 dell'art. 18 dello Statuto.

ARTICOLO 9
POTERE DI INIZIATIVA

1. La proposta di indizione del referendum è avanzata dal 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

ARTICOLO 10
PROMOZIONE DEL REFERENDUM

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum, in numero non inferiore a dieci, debbono presentarsi, al Segretario Generale per sottoscrivere e depositare apposita istanza, indirizzata al Sindaco, muniti dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune. I promotori designano uno di essi al fine delle comunicazioni e notificazioni relative al referendum ed eleggono domicilio in Creazzo.

2. Il segretario Generale redige apposito verbale, che viene rilasciato in copia ai sottoscrittori, e trasmesso alla commissione per il successivo esame di ammissibilità.

ARTICOLO 11
ESAME DI AMMISSIBILITA'

1. La proposta di referendum, dopo il deposito dell'istanza e prima della raccolta firme di sottoscrizione, è sottoposta al giudizio di ammissibilità della commissione nominata dal Consiglio Comunale, composta dal Segretario Generale, che svolge anche le funzioni di Presidente, e da due esperti in materie giuridiche. Funge da segretario verbalizzante un dipendente comunale.

2. I promotori del referendum possono chiedere audizione alla Commissione per integrare le motivazioni dell'istanza al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

3. La commissione, qualora, la formulazione dei quesiti non sia conforme a quanto disposto dall'art. 18 dello Statuto invita i promotori a riformularli, e in difetto, provvede essa stessa.

4. E' compito del Segretario Generale, Presidente, convocare la commissione per esprimere il giudizio di ammissibilità sulla richiesta di referendum entro venti giorni dal deposito della richiesta.

5. Il giudizio di ammissibilità su basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:

- ammissibilità della materia;
- comprensibilità e correttezza della formulazione del quesito;
- verifica sulla regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori proponenti e delle relative firme.

6. La commissione delibera con la presenza di tutti i suoi componenti, si pronuncia a maggioranza. Il giudizio deve essere notificato, entro quindici giorni ai promotori ed al Sindaco e deve sempre essere motivato, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

ARTICOLO 12
RACCOLTA FIRME E AUTENTICAZIONE

1. La raccolta delle firme avviene a cura dei promotori, dopo che la Commissione abbia deliberato l'ammissibilità alla richiesta.

2. Entro un mese dalla notifica del giudizio di ammissibilità i Promotori devono avviare la raccolta delle firme, su fogli di carta libera, a cura dei promotori, sui quali viene stampato sulla prima facciata la scritta "Comune di Creazzo" - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione del quesito referendario da sottoporre al voto, ben evidenziato.

3. I fogli di cui al comma 2 vengono preventivamente vidimati dal Segretario Generale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori.

4. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

5. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui al comma 3 scrivendo chiaramente, nome, Cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, documento di identificazione.

6. La firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge per il referendum nazionale. L'autenticazione che è collettiva, deve risultare foglio per foglio e deve indicare, oltre alla data, il numero delle firme contenute nel singolo foglio.

7. L'Amministrazione comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

8. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum, compete all'ufficio elettorale.

ARTICOLO 13 VERIFICA DELLE FIRME

1. La richiesta di indizione del referendum che trasmette tutti i fogli di cui all'art. 12 deve essere presentata all'Ufficio di Segreteria Generale non oltre 90 giorni dalla comunicazione della decisione di ammissibilità, e deve contenere un numero sottoscrizioni uguale o superiore a quello stabilito dall'art. 9.

2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario Generale o suo delegato.

3. I plichi contenenti le firme sono trasmessi, a cura dell'Ufficio Segreteria alla Commissione di cui all'art. 11 che provvede a verificare il numero e l'attestazione di autenticità delle sottoscrizioni entro 15 giorni dal deposito.

4. Dell'esito della verifica la commissione dà comunicazione entro cinque giorni al Sindaco.

5. La mancata osservanza del termine di cui al comma 1 comporta la conclusione del procedimento.

ARTICOLO 14 INDIZIONE DEL REFERENDUM E TEMPI DI VOTAZIONE

1. Il Sindaco provvede ad inserire il quesito referendario all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile per la presa d'atto.

2. Il Consiglio Comunale ha facoltà di assumere provvedimenti deliberativi in ordine all'oggetto del referendum che rendano superflua la consultazione.

3. Ove non venga assunta alcuna deliberazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, il Sindaco indice il referendum che deve svolgersi nel mese di maggio o nel mese di ottobre successivo alla raccolta, ed entro 180 giorni dalla seduta consiliare di presa d'atto.

4. La consultazione referendaria avviene una volta all'anno.

5. E' consentito lo svolgimento al massimo di tre referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più referendum vengono indetti secondo la data di presentazione.

6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

5. Non sono ammesse consultazioni referendarie nei periodi in cui sono previste scadenze elettorali. Il referendum non può inoltre essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

6. Il Sindaco comunica l'indizione del Referendum mediante affissione dell'atto all'albo pretorio del Comune e mediante manifesti da affiggersi almeno 45 giorni prima della data della consultazione referendaria.

ARTICOLO 15 DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

1. A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni, i promotori ed i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda del referendum consultivo a propria cura e spese con i mezzi e le modalità indicate nella normativa statale.

2. A tale scopo tutte le organizzazioni di cui al comma precedente debbono presentare apposita domanda al Sindaco entro il quarantesimo giorno antecedente la data di inizio della consultazione referendaria.

3. La propaganda deve cessare alle ore 24 del penultimo giorno antecedente a quello di inizio della consultazione referendaria.

4. Se contemporaneamente hanno luogo più referendum, a ciascuna organizzazione politica o promotori spetta un unico spazio agli effetti dell'affissione di manifesti di propaganda, da richiedersi con una sola domanda.

ARTICOLO 16 SEGGI REFERENDARI

1. Per la consultazione referendaria saranno utilizzate le sedi che di solito sono utilizzate per le consultazioni elettorali.

2. Il Comune provvede a rendere, per tempo, i luoghi prescelti idonei alle operazioni di voto e a dotarli di tutte le attrezzature necessarie.

3. L'ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente, sorteggiato tra gli iscritti all'albo dei Presidenti di seggio, da due scrutatori sorteggiati dall'albo degli scrutatori e dal segretario

nominato dal Presidente. Il sorteggio viene effettuato tra il 20° e il 25° antecedente la consultazione. Il sorteggio viene effettuato dall'ufficio comunale per il referendum, affiancati da un rappresentante designato dai promotori.

4. Lo status giuridico, i compiti, e le spettanze dei componenti l'ufficio di sezione sono quelli stabiliti dalla legge per i componenti gli uffici di sezione nelle consultazioni referendarie nazionali.

6. Le funzioni di vigilanza e sorveglianza dei seggi elettorali sono svolte dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Creazzo.

7. I seggi elettorali si insediano alle ore 15,00 del giorno precedente la votazione al fine di ricevere il materiale necessario e procedere alla autenticazione delle schede.

ARTICOLO 17 CORPO REFERENDARIO

1. Hanno diritto di partecipare alla votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Creazzo che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno della consultazione referendaria.

ARTICOLO 18 UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM

1. Entro 10 giorni dalla data di indizione del referendum il Sindaco nomina i componenti dell'ufficio elettorale per il referendum nelle persone del Segretario Generale o suo delegato, che lo presiede, dal responsabile dell'area affari generali, dal responsabile dei servizi demografici.

2. Le funzioni di segretario dell'ufficio comunale per il referendum sono esercitate da un dipendente comunale designato dal Segretario Generale.

3. L'ufficio Comunale per il referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie e di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio avvalendosi degli altri uffici comunali per quanto di competenza.

ARTICOLO 19 SCHEDE PER LA VOTAZIONE

1. Le schede per il referendum di identico colore per lo stesso quesito referendario, vengono predisposte a cura dell'Ufficio Comunale per il referendum. Lo stesso ufficio provvede alla formazione delle liste degli elettori da consegnare ad ogni seggio.

2. Le schede per il referendum sono prodotte dal Comune e contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiari e leggibili.

3. Nel caso di più quesiti da sottoporre contemporaneamente al voto, gli elettori riceveranno tante schede, di colore diverso, quanti sono i referendum.

ARTICOLO 20 RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O DEI GRUPPI POLITICI PRESSO LE SEZIONI ELETTORALI.

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere un rappresentante per ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e dei promotori del referendum.

2. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato dal notaio o dal Segretario Comunale, da parte del referente locale del partito o del gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum.

ARTICOLO 21 OPERAZIONI DI VOTO

1. Le votazioni si svolgono in un solo giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 22,00.

2. La votazione deve essere personale, libera, e segreta, avviene mediante l'apposizione di un segno sulla proposta prescelta o comunque nella parte della scheda di cui essa è contenuta.

3. Al fine di esercitare il diritto di voto l'elettore deve presentare idoneo documento in corso di validità al fine di far constare la propria identità e la tessera elettorale. Il Presidente del seggio controlla che il nominativo dell'elettore compaia nella lista degli elettori. Una volta che l'elettore ha espresso il proprio voto, il Presidente del seggio dà atto che il cittadino ha votato.

4. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi e proseguono ad esaurimento.

5. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei Referendum.

ARTICOLO 22 PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'Ufficio Comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum.

2. Di tali operazioni è redatto verbale che viene inviato in copia al Sindaco ed ai promotori della richiesta di referendum.

3. Il referendum consultivo è valido se alla votazione ha partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

ART. 23 RECLAMI

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'ufficio comunale per il referendum, decide quest'ultimo in pubblica adunanza, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste; a tale adunanza possono presenziare i promotori del referendum o i loro delegati.

ARTICOLO 24 EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Se l'esito del referendum è valido secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 3°, il Consiglio Comunale deve essere convocato entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati per prendere formalmente atto ed assumere motivate deliberazioni in materia.

2. Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum se non decorsi 5 anni dalla pubblicazione della relativa deliberazione consiliare.

ART. 25 SPESE

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum e le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali fanno carico al Comune.

ART. 26 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla vigente normativa in materia di consultazioni referendarie vigenti.

INDICE

TITOLO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 1 Scopo.
- Art. 2 Interventi a favore dell'Associazionismo.
- Art. 3 Istanze.
- Art. 4 Petizioni.
- Art. 5 Proposte.
- Art. 6 Assemblee Pubbliche.
- Art. 7 Altre forme di consultazione.

TITOLO II REFERENDUM CONSULTIVO

- Art. 8 Materia del referendum.
- Art. 9 Potere di iniziativa.
- Art. 10 Promozione del referendum.
- Art. 11 Esame di ammissibilità.
- Art. 12 Raccolta firme e autenticazione.
- Art. 13 Verifica delle firme.
- Art. 14 Indizione del referendum e tempi di votazione.
- Art. 15 Disciplina della propaganda elettorale.
- Art. 16 Seggi referendari.
- Art. 17 Corpo referendario.
- Art. 18 Ufficio Comunale per il referendum.
- Art. 19 Schede per la votazione.
- Art. 20 Rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presso le sezioni elettorali.
- Art. 21 Operazioni di voto.
- Art. 22 Proclamazione dei risultati.
- Art. 23 Reclami.
- Art. 24 Effetti del referendum.
- Art. 25 Spese.
- Art. 26 Norma di rinvio.